Comune di Agrate Brianza

Provincia di Monza e della Brianza

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PIANO PER LE ATTRAZZATURE RELIGIOSE

Relazione

elaborato n.

PAR 03/01

Progettisti

Studio associato

ARCHÈ

progetti di architettura e urbanistica

arch. Franco Resnati

arch. Fabio Massimo Saldini

Collaboratori

arch. Paolo Dell'Orto

procedura amministrativa

ADOZIONE: DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. _____ DEL _____

APPROVAZIONE: DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. _____ DEL _____

PUBBLICAZIONE: BURL n. _____ DEL _____

Modificato conseguentemente all'accoglimento delle osservazioni

INDICE

1. PREMESSA 5
2. ESERCIZIO DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA IN ITALIA: PLURALISMO RELIGIOSO ED EDIFICI DI CULTO 7
3. L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO NORMATIVO DI ATTREZZATURA RELIGIOSA 11
4. LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI 15
5. FORMAZIONE DEL PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE 17
6. ATTREZZATURE RELIGIOSE ESISTENTI 19
7. STIMA DEL FABBISOGNO DI ATTREZZATURE RELIGIOSE 31

1. PREMESSA

La legge regionale 3 marzo 2015 n. 2 recante “Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi” ha introdotto significative innovazioni in materia di realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi.

L’innovata disciplina regionale, infatti, prevede che le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse, debbano essere specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi, nel quale vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose.

L’estrema rilevanza della questione che riguarda la concretezza della vita personale, familiare e sociale dei cittadini, rende opportuno, innanzitutto, ricordare la cornice costituzionale in cui si inserisce la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi: gli articoli della Costituzione che si occupano direttamente della libertà religiosa sono gli articoli 3, 8, 19, 20. Le disposizioni in essi contenute sanciscono: il principio di non discriminazione su base religiosa (articolo 3), l’uguaglianza di tutte le confessioni di fronte alla legge (articolo 8), la libertà di professare il proprio credo, sia individualmente che collettivamente, di promuoverne la diffusione e di celebrarne il culto in pubblico o in privato a meno che i riti non siano contrari al buon costume (articolo 19), ed infine la proibizione di ogni forma di discriminazione o l’imposizione di speciali oneri fiscali nei confronti di associazioni o istituzioni religiose basate sull’appartenenza confessionale (articolo 20).

In tale senso, appare opportuno riprendere quanto sancito nel merito da una recente sentenza della Corte costituzionale[1], che ha esemplarmente ricostruito i diritti garantiti dalla legge fondamentale dello Stato in materia di libertà religiosa.

La libertà religiosa garantita dall’articolo 19 della Costituzione è un diritto inviolabile, tutelato «al massimo grado». La garanzia costituzionale ha valenza anche “positiva”, giacché il principio di laicità che contraddistingue l’ordinamento repubblicano è «da intendersi, secondo l’accezione che la giurisprudenza costituzionale ne ha dato, non come indifferenza dello Stato di fronte all’esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità». Della libertà di religione il libero esercizio del culto è un aspetto essenziale, che lo stesso articolo 19 della Costituzione garantisce specificamente disponendo che «tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume». L’esercizio pubblico e comunitario del culto, va dunque tutelato, e va assicurato ugualmente a tutte le confessioni religiose, a prescindere dall’avvenuta stipulazione o meno dell’intesa con lo Stato e dalla loro condizione di minoranza. La libertà di culto si traduce anche nel diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare e comporta perciò più precisamente un duplice dovere a carico delle autorità pubbliche cui spetta di regolare e gestire l’uso del territorio (essenzialmente le regioni e i comuni): in positivo – in applicazione del citato principio di laicità – esso implica che le amministrazioni competenti prevedano e mettano a disposizione spazi pubblici per le attività religiose; in negativo, impone che non si frappongano ostacoli ingiustificati all’esercizio del culto nei luoghi privati e che non si discriminino le confessioni nell’accesso agli spazi pubblici. Naturalmente, nel destinare spazi pubblici alle sedi di attività di culto delle diverse confessioni, regioni e comuni devono tener conto della loro presenza nel territorio di

[1] Sentenza della Corte costituzionale 5 dicembre 2019, n. 254

riferimento, dal momento che, in questo contesto, il divieto di discriminazione «non vuol dire […] che a tutte le confessioni debba assicurarsi un'eguale porzione dei contributi o degli spazi disponibili: come è naturale allorché si distribuiscano utilità limitate, quali le sovvenzioni pubbliche o la facoltà di consumare suolo, si dovranno valutare tutti i pertinenti interessi pubblici e si dovrà dare adeguato rilievo all'entità della presenza sul territorio dell'una o dell'altra confessione, alla rispettiva consistenza e incidenza sociale e alle esigenze di culto riscontrate nella popolazione».

A questi principi si devono ispirare le azioni delle istituzioni e delle amministrazioni comunali che sono tra i primi referenti delle comunità di fede che si rivolgono a loro per affrontare questioni molto pratiche legate all'esercizio della libertà religiosa, in primo luogo per quanto qui d'interesse, per problemi connessi all'apertura dei luoghi di culto.

2. ESERCIZIO DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA IN ITALIA: PLURALISMO RELIGIOSO ED EDIFICI DI CULTO

Come evidenziato nella premessa, la libertà religiosa in Italia è garantita dalla legge fondamentale dello Stato, la Costituzione, sulla quale poggia l'intera normativa vigente in materia; alla salvaguardia dei diritti in essa contenuti sono ispirate le modalità attraverso cui lo Stato regola i propri rapporti con le diverse confessioni religiose presenti sul territorio italiano. Nel diritto dell'Unione europea, tale principio è consacrato all'articolo 17 n. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, ai sensi del quale "riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare" con le chiese e le associazioni o comunità religiose, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.

Anche in ragione dell'affermarsi di tali principi, la pluralità di presenze religiose collegata ai diversi gruppi etnici, ha disegnato, oggi, uno scenario estremamente variegato la cui lettura conferma come l'Italia sia diventata un paese multiculturale, multietnico e multi religioso, tanto che la "globalizzazione religiosa", accentuata dall'immigrazione, è ormai un fattore strutturale della nostra società.

La religione più diffusa in Italia è quella cristiana cattolica che tuttavia non è religione di Stato; nel 1984, infatti, la Repubblica italiana e la Santa Sede hanno riconosciuto che sulla base della Costituzione del 1948 la religione cattolica romana non è più la religione dello Stato, come in precedenza previsto dallo Statuto albertino del 1848 e dai Patti lateranensi del 1929.

Anche se le dimensioni del pluralismo in Italia sono difficilmente ricomprese in statistiche ufficiali, da una recente ricerca condotta dal Centro studi sulle nuove religioni (CESNUR)[2] i totali relativi a quanti chiaramente manifestano un'identità religiosa diversa dalla cattolica in Italia sono di circa 1.999.400 unità se si prendono in esame i cittadini italiani, e di circa 6.076.100 unità se si aggiungono gli immigrati non cittadini, il che ha rilievo principalmente per il mondo islamico e secondariamente per un'immigrazione cristiano-ortodossa dall'Est europeo di proporzioni notevoli, ma anche – per esempio – per l'induismo, il buddhismo, le religioni sikh e radhasoami, un robusto protestantesimo pentecostale e battista di origine cinese, coreana, filippina e africana, o l'immigrazione copta proveniente da diversi Paesi dell'Africa.

Considerando da una parte i 54.993.953 cittadini italiani e confrontandoli con il totale della popolazione residente – fissata a 60.359.456 unità, secondo i più recenti dati del bilancio demografico, resi noti nel 2019 dall'Istituto nazionale di statistica, dei quali gli stranieri sono 5.255.503, pari all'8,7% –, siamo come si vede a una percentuale del 3,6%. Nel dettaglio, la composizione del 3,6% di cittadini italiani che appartengono a minoranze religiose è la seguente:

[2] Le religioni in Italia – progetto a cura del CESNUR sotto la direzione di Massimo Introvigne e Pierluigi Zoccatelli

Ebrei	36.500	1,8%
Cattolici “di frangia” e dissidenti	24.800	1,2%
Ortodossi	320.800	16,0%
Protestanti	382.400	19,2%
Testimoni di Geova (e assimilati)	409.100	20,5%
Mormoni (e assimilati)	27.800	1,4%
Altri gruppi di origine cristiana	7.800	0,4%
Musulmani	417.900	20,9%
Bahá’í e altri gruppi di matrice islamica	4.400	0,2%
Induisti e neo-induisti	47.500	2,4%
Buddhisti	205.500	10,3%
Gruppi di Osho e derivati	4.000	0,2%
Sikh, radhasoami e derivazioni	20.500	1,0%
Altri gruppi di origine orientale	5.800	0,3%
Nuove religioni giapponesi	3.600	0,2%
Area esoterica e della “antica sapienza”	16.500	0,8%
Movimenti del potenziale umano	30.000	1,5%
Movimenti organizzati New Age e Next Age	20.000	1,0%
Altri	14.500	0,7%
Totale	**1.999.400**	**100,0%**

Tabella – Minoranze religiose fra i cittadini italiani (Fonte stima CESNUR 2019)

Ancora più incerte sono le statistiche sulle minoranze religiose presenti sul territorio italiano se si considerano anche gli immigrati non cittadini – una presenza che è aumentata di 10 volte negli ultimi 25 anni – e non solo i cittadini italiani. Il dato presupporrebbe inoltre la possibilità di avere dati certi sull’immigrazione irregolare – attualmente valutata attorno alle cinquecentomila unità –, il che è notoriamente assai difficile. Negli ultimi decenni sono emersi come punto di riferimento i dati del rapporto annuale curato dal Centro Studi e Ricerche IDOS in partenariato con il Centro Studi Confronti (originariamente pubblicato da Caritas/Migrantes), di seguito rappresentati

Ortodossi	1.538.300	29,3%
Cattolici	930.000	17,7%
Protestanti	232.000	4,4%
Altri cristiani	42.000	0,8%
Musulmani	1.733.000	33,0%
Ebrei	4.900	0,1%
Induisti	158.000	3,0%
Buddhisti	120.000	2,3%
Altre religioni orientali	86.000	1,6%
Atei e agnostici	248.000	4,7%
Religioni tradizionali	68.300	1,3%
Altri	94.500	1,8%
Totale	**5.254.700**	**100,0%**

Tabella – Appartenenza religiosa degli immigrati (Fonte stima Dossier Statistico Immigrazione 2019)

I dati ripresi dalle fonti precedentemente indicate, pur con l'accortezza dettata dalle considerazioni sulla certa attendibilità dei risultati, sono in grado di dare un'idea sufficientemente attendibile del panorama multi-religioso riscontrabile in Italia.

In ogni caso, da tale pluralismo religioso ne possono derivare nuovi bisogni sul piano dei luoghi di culto.

L'edilizia di culto è disciplinata dall'ordinamento vigente in materia di edilizia ed urbanistica, sia a livello statale che regionale. Particolare rilievo assumono le competenze degli enti locali territoriali con riguardo alla previsione di aree da destinare ai luoghi di culto nei piani urbanistici locali e alla possibilità di finanziamento pubblico per la costruzione degli edifici di culto. Rientra tra i compiti degli enti territoriali, in quanto soggetti competenti in materia di governo del territorio, provvedere infatti a che sia consentito a tutte le confessioni religiose di poter liberamente esercitare il culto, anche individuando aree idonee ad accogliere i rispettivi fedeli.

La costruzione di edifici di culto è subordinata all'ottenimento di titolo abilitativo edilizio; a tal fine è necessario che l'edificio sia progettato per essere costruito in un'area destinata dal piano di governo del territorio all'edilizia di culto.

La possibilità, per tutte le confessioni religiose (senza alcuna distinzione tra culto cattolico, acattolico con o privo di intesa) di vedersi riconosciuto Il diritto di aprire luoghi di culto è stata più di una volta riaffermata anche dalla Corte costituzionale. La Corte, in particolare, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme regionali che limitavano l'esercizio delle attività di culto (e quindi anche la costruzione di edifici ad essa destinati) alle sole confessioni che avessero stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Le esigenze religiose della popolazione saranno fatte presenti dalla competente autorità religiosa per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto: tale ultima previsione è esplicitata nelle regole concordatarie vigenti con la Santa Sede e in alcune intese con altre confessioni religiose, approvate con legge ai sensi dell'art. 8 della Costituzione. Si deve ritenere, però, che, alla luce degli indirizzi giurisprudenziali predetti, si tratti di una norma di carattere generale, estensibile a tutte le altre confessioni religiose.

3.L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO NORMATIVO DI ATTREZZATURA RELIGIOSA

Al fine di inquadrare correttamente il tema qui d'interesse, appare utile una breve ricostruzione del concetto di attrezzature religiosa nell'evoluzione delle disposizioni normative in materia di pianificazione urbanistica.

La nozione di "attrezzature di interesse comune" destinate a "servizi religiosi" si può collocare nella seconda metà degli anni Sessanta, allorché la legge 6 agosto 1967, n. 765, ha introdotto l'obbligo per i Comuni, in sede di pianificazione urbanistica, di rispettare "limiti inderogabili di densità, altezza, distanza tra i fabbricati ed i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive".

In attuazione di tale legge, il decreto ministeriale n. 1444 del 1968 fissa una dotazione minima inderogabile di aree per abitante da destinare a "spazi pubblici" o riservati alle "attività collettive", determinando – all'articolo 3- che tale quantità complessiva – pari a 18 metri quadrati per abitante per gli insediamenti residenziali– debba venire ripartita in quattro categorie di standard (servizi secondo l'attuale denominazione) tra cui le "attrezzature di interesse comune", che comprendono "religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici PT, protezione civile, ecc …), ed altre".

Se generalmente sono qualificati come "attrezzature religiose" quegli edifici destinati ad attività funzionali all'espletamento del servizio religioso, in assenza di specificazione da parte del legislatore statale, nell'ordinamento regionale lombardo una prima definizione è stata data con la legge regionale n. 20 del 1992, che all'articolo 2 qualificava come attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, "gli immobili destinati al culto, gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa, gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro che non abbiano fini di lucro".

La richiamata legge regionale è stata successivamente abrogata dalla legge regionale 12/2005 recante "Legge per il governo del territorio" che all'articolo 71 ha riconfermato – almeno nella formulazione originaria- la definizione di cui alla lr 20/1992, specificando che le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi sono:

a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro.

Nella sua iniziale formulazione la l.r. 12/2005, prevedeva all'articolo 72 che dovesse essere il Piano dei servizi del PGT ad individuare le attrezzature religiose esistenti e le aree destinate ad accoglierne di nuove, sulla base delle esigenze della popolazione locale e delle istanze presentate dalle confessioni religiose e che in caso di nuovi insediamenti residenziali, era obbligo dell'Amministrazione individuare spazi per nuove attrezzature religiose, tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli enti delle confessioni religiose.

A fronte del crescente pluralismo confessionale che caratterizza la nostra società, e al fine di consentire una più puntuale individuazione delle fattispecie che possono essere fatte rientrare nella nozione di attrezzatura religiosa, il legislatore lombardo, con l'articolo 12, comma 1, lett. m), della lr n. 3 del 2011, ha integrato l'articolo 71 della legge per il governo del territorio (lr 11 marzo 2005, n. 12), aggiungendo - al comma 1 - la lettera c *bis*),

secondo cui sono da considerarsi attrezzature religiose anche *"gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali."*

Ulteriormente nel 2015, la regione Lombardia ha promulgato la legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2, che ha innovato l'articolo 70, comma 2, e l'articolo 72 della lr 12/2005.

Finalità della modifica, come evidenziato nella relazione accompagnatoria del progetto di legge presentato in Consiglio regionale, è quella di *"fornire alle amministrazioni comunali principi omogenei per l'insediamento di attrezzature destinate a servizi religiosi".*

Ulteriore novità riguarda l'introduzione di un apposito strumento, il piano delle attrezzature religiose, "atto separato" benché "facente parte del piano dei servizi", cui viene affidata la pianificazione urbanistica per l'insediamento di luoghi di culto e relative attrezzature sulla base delle esigenze locali, valutate anche le istanze pervenute dagli enti delle confessioni religiose. La disposizione nella formulazione originaria precisa che senza il suddetto piano non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa.

A norma dell'articolo 72 comma 5, i comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della lr n. 2/2015. Decorso detto termine, il piano è approvato unitamente al nuovo PGT.

Le disposizioni regionali in materia di norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, sono state oggetto di pronunce da parte della Corte costituzionale che hanno in parte riformato la disciplina. Con sentenza n. 63 depositata il 24 marzo 2016, la Corte costituzione chiamata al giudizio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 70 comma 2-bis lett. a) e b) e dell'articolo 70 comma 2-quater, ossia delle disposizioni che dettano i requisiti che le confessioni prive di intesa con lo Stato devono avere per poter essere ammesse alla normativa in materia di attrezzature religiose, rimettendone la valutazione ad una consulta regionale, per contrasto con gli articoli 8 e 19 della Costituzione in materia di libertà religiosa e dell'articolo 72 comma 4, primo periodo, che prevede l'acquisizione di pareri delle forze di polizia in sede di formazione del piano delle attrezzature religiose, e dell'articolo 72 comma 7 lett. e), che impone la realizzazione di impianto di videosorveglianza esterno all'edificio religioso, trattandosi di previsioni che perseguono finalità di ordine pubblico e sicurezza, materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

La Corte costituzionale, più recentemente, è nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla disciplina lombarda delle attrezzature religiose a seguito di due autonome questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Milano con riguardo a diversi profili. Con la sentenza n. 254 del 5 dicembre 2019, la Corte costituzionale dopo aver ricordato, citando la precedente sentenza n. 63/2016, che la potestà legislativa regionale in materia di edilizia di culto è costituzionalmente legittima nella misura in cui è orientata a esigenze di governo del territorio, mentre non può tradursi in disposizioni che ostacolino o compromettano la libertà di religione, giudica costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'articolo 72, che subordina l'insediamento di qualsiasi attrezzatura religiosa alla previa adozione del piano delle attrezzature religiose, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 19 della Costituzione.

Parimenti oggetto di censura da parte del giudice delle leggi, è l'articolo 72 comma 5 secondo periodo, della lr n. 12/2005 laddove prescrive che il piano delle attrezzature religiose, se non approvato nei 18 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma, possa essere approvato solo contestualmente alla variante generale di PGT, mentre non è ammessa una sua approvazione separata.

Secondo la Corte costituzionale, la contestualità di approvazione del piano delle attrezzature religiose e del nuovo PGT (o di una sua variante generale), imposta dall'articolo 72, comma 5, secondo periodo, fa sì che le istanze di insediamento di attrezzature religiose siano destinate a essere decise in tempi del tutto incerti e aleatori, in considerazione del fatto che il potere del comune di procedere alla formazione del PGT o di una sua variante generale, condizione necessaria per poter adottare il PAR (a sua volta condizione perché la struttura possa essere autorizzata), ha per sua natura carattere assolutamente discrezionale. La norma censurata, ostacolando la programmazione delle attrezzature religiose da parte dei comuni, determina una forte compressione della libertà religiosa (che può addirittura spingersi fino a negare la libertà di culto), senza che a ciò corrisponda alcun reale interesse di buon governo del territorio.

In conclusione anche questa disposizione, secondo la Corte costituzionale, integra una violazione degli articoli 2, 3 e 19 della Costituzione.

4. LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI

Per effetto delle innovazioni apportate dal legislatore regionale e in ragione delle sentenze della Corte costituzionale, gli articoli 70, 71 e 72 della lr 12/2005 che regolano la materia qui di interesse, risultano così formulati:

Art. 70. (Finalità)

1 La Regione ed i comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica.

2 Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì agli enti delle altre confessioni religiose

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo gli enti delle confessioni religiose di cui ai commi 2 e 2-bis devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune interessato. Le convenzioni prevedono espressamente la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione.

3 I contributi e le provvidenze disciplinati dalla presente legge hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai finanziamenti a favore dell'edilizia di culto previsti in altre leggi dello Stato e della Regione, nonché in atti o provvedimenti amministrativi dei comuni diretti a soddisfare specifici interessi locali nell' esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 71. (Ambito di applicazione)

1 Sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:

- *a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;*
- *b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;*
- *c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;*
- *c-bis) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.*

2 Le attrezzature di cui al comma 1 costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, a norma dell'articolo 44, comma 4.

3 Gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi interamente costruiti con i contributi di cui al presente capo non possono essere in ogni caso sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri immobiliari, se non siano decorsi almeno venti anni dall'erogazione del contributo. Tale vincolo di destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costruiti su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose che ne siano assegnatari i quali sono tenuti al rimborso dei contributi ed alla restituzione delle aree in caso di mutamento della destinazione d'uso delle attrezzature costruite sulle predette aree.

Art. 72. (Piano per le attrezzature religiose)

1 Le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi, dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70.

3 Il piano di cui al comma 1 è sottoposto alla medesima procedura di approvazione dei piani componenti il PGT di cui all'articolo 13.

4 Resta ferma la facoltà per i comuni di indire referendum nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale.

5 I comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi".

6 Il piano delle attrezzature religiose può avere valenza sovracomunale sulla base di una convenzione tra comuni limitrofi che individua il comune capofila. La procedura di cui all'articolo 4 deve avvenire singolarmente in ogni comune. Il provvedimento finale e conclusivo della procedura è unico e ne è responsabile il comune capofila. Il piano delle attrezzature religiose sovracomunale costituisce parte del piano dei servizi dei singoli comuni che hanno aderito alla convenzione di cui sopra.

7 Il piano delle attrezzature religiose deve prevedere tra l'altro:

- *a) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;*
- *b) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;*
- *c) distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose. Le distanze minime sono definite con deliberazione della Giunta regionale;*
- *d) uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto. Il piano dei servizi può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie convenzionali;*
- *e)*
- *f) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;*
- *g) la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR.*

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla entrata in vigore della legge recante"Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

5. FORMAZIONE DEL PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE

Ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 12/2005, la programmazione e la pianificazione urbanistica per l'insediamento di luoghi di culto e delle relative attrezzature, è stata effettuata contemporaneamente alla redazione del piano dei servizi di cui il piano delle attrezzature religiose costituisce parte pur quale atto separato.

In tale senso, appare opportuno ricordare che l'Amministrazione Comunale di Agrate Brianza, nel percorso di approvazione del PGT, in data 07.12.2017 aveva pubblicato avviso di avvio al procedimento di formazione degli atti costituenti lo strumento di governo del territorio, invitando chiunque ne avesse interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte ai sensi dell'articolo 13 della lr 12/2005.

Ulteriormente, l'amministrazione comunale al fine di rendere il percorso il più partecipato e condiviso possibile, il 26.06.2019 ha pubblicato avviso inteso specificatamente a raccogliere le istanze volte alla redazione del Piano Attrezzature Religiose (PAR), ai sensi del richiamato articolo 72 della lr 12/2005

A seguito di entrambe di tali iniziative, non sono pervenute all'Amministrazione comunale istanze, suggerimenti o proposte che esprimessero l'interesse o la necessità di realizzare nuove "attrezzature di interesse comune per servizi religiosi" o finalizzate al riconoscimento di un luogo di culto esistente.

Appare opportuno altresì precisare che, al di là della diversa disciplina legislativa vigente e della conseguente diversa architettura formale degli atti costituenti il piano di governo del territorio, il PGT vigente già soddisfava nella sostanza quanto sancito dalla normativa per quanto concerne le aree che accolgono attrezzature religiose esistenti, pur in assenza dello specifico piano.

il Piano di Governo del Territorio vigente (approvato, per quanto concerne il piano dei servizi con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 31-07-2014) infatti, riconosceva ed elencava nel quadro conoscitivo le attrezzature di culto esistenti quali specifiche aree religiose a parte delle aree per attrezzature di interesse comune.

Nella redazione del presente Piano per le Attrezzature Religiose, sono state approfondite le verifiche analitiche in merito alle singole attrezzature esistenti, ognuna delle quali è oggetto di specifica scheda nella quale sono riassunte le caratteristiche quantitative e qualitative delle stesse, e sono state valutate sulla base delle esigenze locali e anche in ragione delle istanze non presentate dagli enti delle confessioni religiose, eventuali necessità di nuove attrezzature.

Evidenziato che la finalità del Piano per le attrezzature religiose è quello di fornire al Piano di Governo del Territorio, e più in generale alla pianificazione e gestione del territorio comunale, la disciplina per gestire l'insediamento di tali attrezzature da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, di qualsiasi confessione religiosa così come disposto dall'ordinamento vigente, completa il Piano particolare normativa per assicurare il governo delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, per quanto attiene nello specifico ai servizi religiosi.

6. ATTREZZATURE RELIGIOSE ESISTENTI

Il Piano delle Attrezzature Religiose cataloga con apposita schedatura le attrezzature esistenti sul territorio, una attività di indagine che, come per i principali servizi schedati nel Piano dei Servizi, analizza fattori di qualità, fruibilità e accessibilità, al fine di accertare la sufficienza o adeguatezza delle attrezzature stesse.

In sostanza, è stato compiuto un rilievo dello stato di fatto, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, facendo riferimento a:

- tipologia di attrezzatura;
- caratteristiche dimensionali;
- stato di consistenza;
- stato di conservazione;
- elementi integrativi della funzione principale (giardini, spazi pluriuso, ecc.);
- accessibilità.

In altri termini la ricognizione in oggetto non si è limitata ad una mera elencazione, ma ha puntualmente individuato i servizi esistenti, descrivendone le caratteristiche in rapporto ai parametri qualitativi definiti nel prospetto seguente:

stato di conservazione dell'immobile	
■ ■ ■ ■ ■	**OTTIMO** (nuovo edificio in uno stato di massima efficienza e/o che è stato interessato da interventi di recupero molto recenti)
■ ■ ■ ■ □	**BUONO** (edificio conservato in uno stato di efficienza e/o che è stato interessato da interventi di recupero)
■ ■ ■ □ □	**SUFFICIENTE** (edificio con debito manutentivo, coperture ancora efficienti ma con inizio di degrado di elementi strutturali, delle parti accessorie e delle finiture)
■ ■ □ □ □	**CATTIVO** (edificio con debito manutentivo elevato ed un degrado diffuso evidenziato dall'entrata in crisi delle coperture e/o delle strutture resistenti e/o delle finiture con evidenza di danni sensibili)
■ □ □ □ □	**PESSIMO** (manufatto edilizio interessato da crolli parziali o ridotto a rudere)
dotazione di parcheggi pubblici nelle vicinanze	
■ ■ ■ ■ ■	**OTTIMA** (dotazione di parcheggi nelle immediate vicinanze (100 m) e presenza di un alto numero di stalli in rapporto agli utenti del servizio)
■ ■ ■ ■ □	**BUONA** (dotazione di parcheggi nelle vicinanze (200 m) e presenza di un buon numero di stalli in rapporto agli utenti del servizio)
■ ■ ■ □ □	**SUFFICIENTE** (dotazione di parcheggi a media distanza (300 m) dal servizio e/o presenza di un mediocre numero di stalli in rapporto agli utenti del servizio)
■ ■ □ □ □	**CATTIVA** (scarsa dotazione di parcheggi a media distanza (300 m) dal servizio e/o presenza di un modesto numero di stalli in rapporto agli utenti del servizio)
■ □ □ □ □	**PESSIMA** (assenza di parcheggi a media distanza dal servizio e/o presenza di un esiguo numero di stalli in rapporto agli utenti del servizio)
grado di accessibilità ciclo-pedonale	
■ ■ ■ ■ ■	**OTTIMO** (presenza di percorsi ciclabili esclusivi e protetti e dotazione di percorsi protetti riservati unicamente ai pedoni nelle immediate vicinanze (50 m))
■ ■ ■ ■ □	**BUONO** (presenza di percorsi ciclabili e dotazione di percorsi riservati unicamente ai pedoni nelle immediate vicinanze (50 m))

■ ■ ■ □ □	**SUFFICIENTE** (presenza di percorsi ciclabili nelle vicinanze (100 m) e dotazione di percorsi pedonali)
■ ■ □ □ □	**CATTIVO** (scarsa presenza di percorsi ciclabili a media distanza (200 m) e scarsa dotazione di percorsi pedonali)
■ □ □ □ □	**PESSIMO** (assenza di percorsi ciclabili a media distanza (200 m) e inadeguata dotazione di percorsi pedonali)
grado di accessibilità veicolari	
■ ■ ■ ■ ■	**OTTIMO** (prossimità a strade pubbliche)
■ ■ ■ ■ □	**BUONO** (presenza di strade pubbliche a breve distanza (20 m))
■ ■ ■ □ □	**SUFFICIENTE** (presenza di strade pubbliche a media distanza (50 m))
■ ■ □ □ □	**CATTIVO** (presenza di strade pubbliche a lunga distanza (100 m))
■ □ □ □ □	**PESSIMO** (presenza di strade pubbliche a lunga distanza (oltre 100 m))

1	indirizzo	**Piazza Sant'Eusebio, 1**	denominazione servizio	**Chiesa parrocchiale Sant'Eusebio**

estratto ortofoto

estratto database topografico

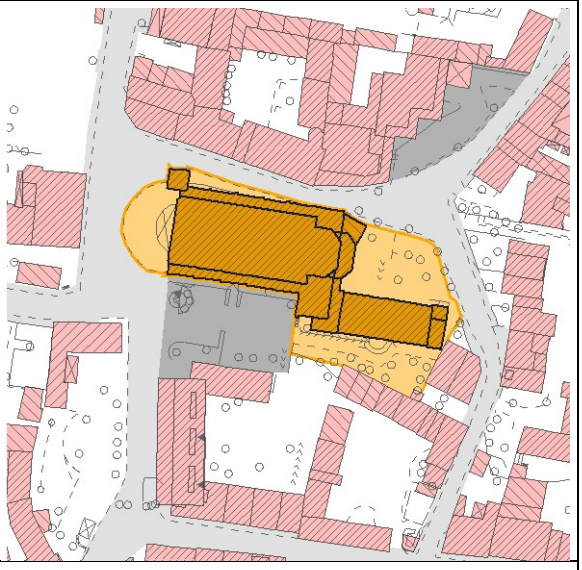

Immagini

superficie fondiaria (mq)		**2.651**
Chiesa slp (mq)	1.139	**1.139**
Casa canonica e locali di ministro pastorale slp (mq)	(254x2)+100	**608**
stato di conservazione dell'immobile		■ ■ ■ ■ ■
dotazione di parcheggi pubblici nelle vicinanze		■ ■ ■ ■ □
grado di accessibilità ciclo-pedonale		■ ■ ■ ■ ■
grado di accessibilità mezzi pubblici (linee autobus sovracomunali)		■ ■ ■ □ □

2	indirizzo	**Piazza Trivulzio, 16**	denominazione servizio	**Chiesa parrocchiale San Zenone**

estratto ortofoto

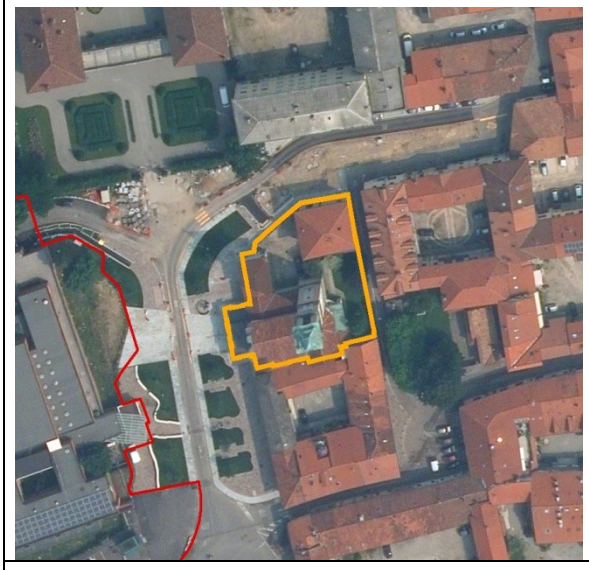

estratto database topografico

Immagini

superficie fondiaria (mq)		**1.230**
Chiesa slp (mq)	579	**579**
Casa canonica e locali di ministro pastorale slp (mq)	(142x3)+(116x2)	**658**
stato di conservazione dell'immobile		■ ■ ■ ■ ■
dotazione di parcheggi pubblici nelle vicinanze		■ ■ ■ ■ ■
grado di accessibilità ciclo-pedonale		■ ■ ■ ■ ■
grado di accessibilità mezzi pubblici (linee autobus sovracomunali)		■ ■ ■ ■ □

3	indirizzo	**Via Offellera**	denominazione servizio	**Chiesa parrocchiale C.na Offellera**

estratto ortofoto

estratto database topografico

Immagini

superficie fondiaria (mq)		**2.938**
Chiesa slp (mq)	381	**381**
Casa canonica e locali di ministro pastorale slp (mq)	0	**0**
stato di conservazione dell'immobile		■ ■ ■ ■ □
dotazione di parcheggi pubblici nelle vicinanze		■ ■ ■ ■ ■
grado di accessibilità ciclo-pedonale		■ ■ ■ ■ ■
grado di accessibilità mezzi pubblici (linee autobus sovracomunali)		■ ■ ■ □ □

4	indirizzo	**Piazza Santa Maria**	denominazione servizio	**Chiesa Santa Maria Annunciata**

estratto ortofoto

estratto database topografico

Immagini

superficie fondiaria (mq)		**147**
Chiesa slp (mq)	127	**127**
Casa canonica e locali di ministro pastorale slp (mq)	0	**0**
stato di conservazione dell'immobile		■ ■ ■ ■ ■
dotazione di parcheggi pubblici nelle vicinanze		■ ■ ■ ■ ■
grado di accessibilità ciclo-pedonale		■ ■ ■ ■ ■
grado di accessibilità mezzi pubblici (linee autobus sovracomunali)		■ ■ ■ □ □

5	indirizzo	**Via Stelvio, 186**	denominazione servizio	**Chiesetta Sant'Anna**

estratto ortofoto

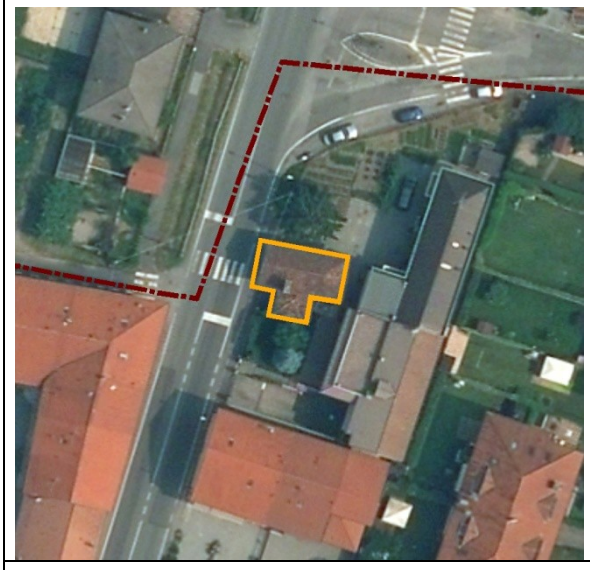

estratto database topografico

Immagini

superficie fondiaria (mq)		**88**
Chiesa slp (mq)	88	**88**
Casa canonica e locali di ministro pastorale slp (mq)	0	**0**
stato di conservazione dell'immobile		■ ■ ■ ■ □
dotazione di parcheggi pubblici nelle vicinanze		■ ■ ■ ■ □
grado di accessibilità ciclo-pedonale		■ ■ ■ ■ ■
grado di accessibilità mezzi pubblici (linee autobus sovracomunali)		■ ■ ■ □ □

6	indirizzo	**Via Don Minzoni, 21**	denominazione servizio	**Convento Serve di Gesù Cristo**

estratto ortofoto

estratto database topografico

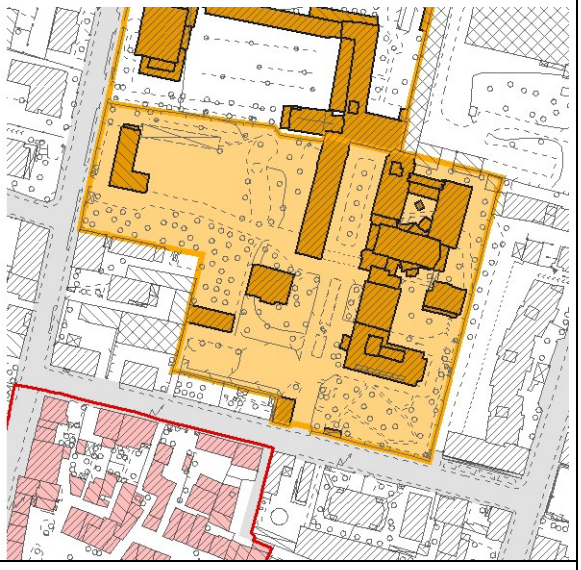

Immagini

superficie fondiaria (mq)		**14.471**
Chiesa slp (mq)	371	**371**
Edificl slp (mq)	560+(100x2)+(2.005x3)	**6.775**
stato di conservazione dell'immobile		■ ■ ■ ■ □
dotazione di parcheggi pubblici nelle vicinanze		■ ■ ■ □ □
grado di accessibilità ciclo-pedonale		■ ■ ■ ■ ■
grado di accessibilità mezzi pubblici (linee autobus sovracomunali)		■ ■ ■ □ □

7	indirizzo	**Via Mazzini, 50/52**	denominazione servizio	**Oratorio femminile e Chiesa di San Pietro**

estratto ortofoto

estratto database topografico

Immagini

superficie fondiaria (mq)		**9.569**
Chiesa slp (mq)	215	**215**
Edifici slp (mq)	390+(190x2)+(1.295x3)	**4.655**
stato di conservazione dell'immobile		■ ■ ■ ■ □
dotazione di parcheggi pubblici nelle vicinanze		■ ■ ■ □ □
grado di accessibilità ciclo-pedonale		■ ■ ■ ■ ■
grado di accessibilità mezzi pubblici (linee autobus sovracomunali)		■ ■ ■ □ □

8	indirizzo	**Via Fabio Filzi, 54**	denominazione servizio	**Oratorio parrocchiale di Omate**

estratto ortofoto

estratto database topografico

Immagini

superficie fondiaria (mq)		**7.031**
Chiesa slp (mq)	0	**0**
Edifici slp (mq)	396+(274x2)	**944**
stato di conservazione dell'immobile		■ ■ ■ ■ □
dotazione di parcheggi pubblici nelle vicinanze		■ ■ ■ □ □
grado di accessibilità ciclo-pedonale		■ ■ ■ ■ ■
grado di accessibilità mezzi pubblici (linee autobus sovracomunali)		■ ■ ■ □ □

9	indirizzo	**Via Monte Grappa**	denominazione servizio	**Oratorio San Luigi**

estratto ortofoto

estratto database topografico

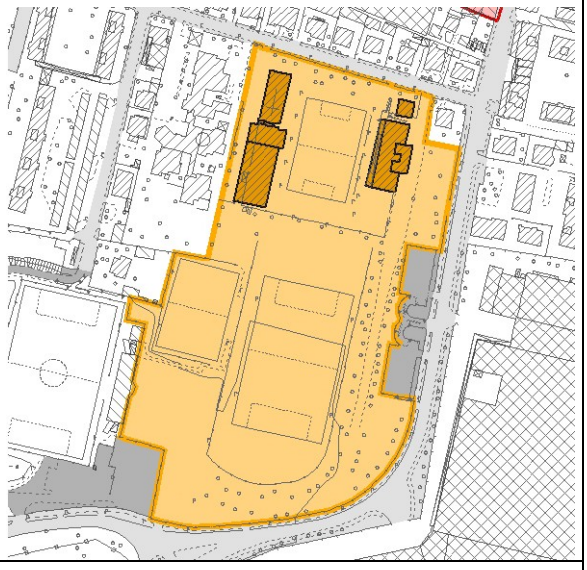

Immagini

superficie fondiaria (mq)		**45.872**
Chiesa slp (mq)	501	**501**
Edifici slp (mq)	999+(110x2)+(818x3)	**3.673**
stato di conservazione dell'immobile		■ ■ ■ ■ □
dotazione di parcheggi pubblici nelle vicinanze		■ ■ ■ ■ ■
grado di accessibilità ciclo-pedonale		■ ■ ■ ■ ■
grado di accessibilità mezzi pubblici (linee autobus sovracomunali)		■ ■ ■ □ □

Le tabelle seguenti riassumono per i diversi servizi le quantità esistenti nel territorio comunale, espresse in mq di superficie lorda di pavimento stimata in base ai rilievi aerofotogrammetrici a disposizione.

AMBITO		TIPOLOGIA	SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (mq)	
1	**Chiesa parrocchiale Sant'Eusebio**	Chiesa	1.139	**1.139**
		Casa canonica e locali di ministro pastorale	(254x2)+100	**608**
2	**Chiesa parrocchiale San Zenone**	Chiesa	579	**579**
		Casa canonica e locali di ministro pastorale	(142x3)+(116x2)	**658**
3	**Chiesa parrocchiale C.na Offellera**	Chiesa	381	**381**
		Casa canonica e locali di ministro pastorale	0	**0**
4	**Chiesa Santa Maria Annunciata**	Chiesa	127	**127**
		Casa canonica e locali di ministro pastorale	0	**0**
5	**Chiesetta Sant'Anna**	Chiesa	88	**88**
		Casa canonica e locali di ministro pastorale	0	**0**
6	**Convento Serve di Gesù Cristo**	Chiesa	371	**371**
		Edifici	560+(100x2)+(2.005x3)	**6.775**
7	**Oratorio femminile e Chiesa di San Pietro**	Chiesa	215	**215**
		Edifici	390+(190x2)+(1.295x3)	**4.655**
8	**Oratorio parrocchiale di Omate**	Chiesa	0	**0**
		Edifici	396+(274x2)	**944**
9	**Oratorio San Luigi**	Chiesa	501	**501**
		Edifici	999+(110x2)+(818x3)	**3.673**

TIPOLOGIA	SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (mq)
Chiesa	3.401
Casa canonica e locali di ministro pastorale	1.266
TOTALE PARZIALE	**4.667**
Edifici	16.047
TOTALE COMPLESSIVO	**20.714**

7. STIMA DEL FABBISOGNO DI ATTREZZATURE RELIGIOSE

Procedere ad una verifica sulla adeguatezza delle strutture religiose esistenti è, secondo la disposizione regionale di cui all'articolo 72 della lr 12/2005, il punto di partenza per comprendere l'eventuale necessità di prevedere nuovi luoghi di culto. Si tratta, evidentemente, di una stima di difficile ponderazione, sia in relazione alla non esaustività dei dati relativi alle diverse professioni religiose praticate a livello nazionale e, ancora di più a livello locale, sia in ragione della pressoché inesistenza di parametri standardizzati e codificati in merito alle esigenze dimensionali delle differenti infrastrutture religiose delle diverse professioni.

Due considerazione che fanno seguito al percorso partecipato ed alla catalogazione delle attrezzature religiose esistenti sul territorio, possono comunque orientare valutazioni circa l'eventuale necessità di nuovi spazi:

- la prima, esito del processo partecipato, evidenzia la non necessità di "nuove aree per attrezzature religiose" in quanto non sono pervenute istanze in tale senso da parte di enti istituzionalmente competenti in materia di culto;
- la seconda, esito del censimento delle strutture esistenti, rappresenta come tali infrastrutture siano ricollegabili unicamente alla religione cattolica.

Per proseguire nella stima del fabbisogno di attrezzature religiose, un utile riferimento disponibile è individuabile nelle tabelle parametriche predisposte dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto della Chiesa Cattolica che periodicamente aggiorna quello che può essere considerato il fabbisogno standard.

Di seguito vengono riportati i dati parametrici per gli anni 2016-2017-2018.

ABITANTI	CHIESA				CASA CANONICA	LOCALI DI MINISTRO PASTORALE		
						aule		salone
	Sup. aula liturgica	Sup. cappella feriale	Sup. sacrestia uffici	**Sup. totale**	**Sup. totale**		**Sup. totale**	**Sup. totale**
	mq	mq	mq	**mq**	**mq**	nr	**mq**	**mq**
Fino a 3.000	280	50	100	**430**	**150**	8	**300**	**150**
da 3.001 a 4.000	355	60	115	**530**	**175**	9	**340**	**180**
da 4.001 a 5.000	430	70	140	**640**	**200**	10	**380**	**220**
da 5.001 a 6.000	470	80	160	**710**	**210**	10	**390**	**245**
da 6.001 a 7.000	510	90	170	**770**	**230**	11	**430**	**260**
da 7.001 a 8.000	550	100	190	**840**	**250**	12	**480**	**275**
da 8.001 a 9.000	590	110	200	**900**	**265**	14	**550**	**320**
da 9.001 a 10.000	630	120	210	**960**	**280**	15	**590**	**370**
oltre 10.000	720	130	210	**1.060**	**300**	17	**670**	**470**

Dalla lettura della tabella è possibile ricavare che il fabbisogno di attrezzature religiose per la Chiesa Cattolica nel comune di Agrate Brianza, considerato con larga ipotesi di massima sulla base dei dati generali a livello nazionale distinti per macro-aree confessionali, il numero di abitanti residenti che praticano tale religione in 12.993 unità, sia pari a 2.550 mq di slp.

La dotazione di attrezzature religiose esistenti, considerando solo le tipologie “Chiesa” e “Casa canonica e locali di ministro pastorale” è pari a 4.667 mq di slp ai quali si aggiungono altri 16.047 mq di slp di edifici presenti negli oratori e nel convento.

Complessivamente i valori superano quelli parametrici da cui, pur con tutte le cautele sopra evidenziate, è desumibile che la dotazione comunale di attrezzature religiose almeno sotto un profilo meramente quantitativo, sia allo stato attuale adeguata, e che quindi non siano necessarie nuove aree per la realizzazione di nuove attrezzature religiose.

Appare opportuno evidenziare, in conclusione, che in ogni caso per effetto delle sentenze della Corte costituzionale richiamate nella presente relazione, non sussiste più la restrizione alla revisione del presente piano, che quindi, nel corso di attuazione potrà utilmente essere oggetto di monitoraggio, al pari del complessivo PGT di cui è parte integrante, finalizzato a verificarne l’attualità e la rispondenza alle esigenze.